



COMUNE DI GENOVA

MUNICIPIO LEVANTE

PATTO DI COLLABORAZIONE ORDINARIO AI SENSI DELL'ART. 7 DEL "REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE IN FORMA CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI" TRA IL MUNICIPIO LEVANTE E LA COOPERATIVA SOCIALE "LA COMUNITA'" PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO FORMATIVO RIVOLTO AI GIOVANI DEL TERRITORIO SULL'UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE AUDIO/LUCI DEL MUNICIPIO.

In data 15/6/2021 negli uffici Municipali situati in Via Pinasco 7 - Sede del Municipio Levante, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. ~~34~~..... del ~~15/06/21~~ della quale dichiarano di aver preso visione e piena conoscenza dei contenuti, nessuno escluso, e che dichiarano integralmente di approvare senza eccezioni di sorta

TRA

IL COMUNE DI GENOVA - MUNICIPIO LEVANTE

con sede legale in Genova, Via Garibaldi 9, C.F. e P.I. 00856930102, qui rappresentato dalla Dott.ssa Luisa Gallo, nella sua qualità di Direttore del Municipio Levante in virtù del Provvedimento del Sindaco n. 281 del 31/12/2020 ed il provvedimento del Direttore Generale n. 283 del 31/12/2020 ed ai sensi del vigente regolamento per la disciplina dei contratti, domiciliato nella sua qualità di Dirigente presso la sede suddetta, di seguito denominato Municipio Levante;

E

La **COOPERATIVA SOCIALE "LA COMUNITA'"** con sede in Genova, Via degli Orefici 8/38 C.F. 01124610104, rappresentata dal Sig. Massimo Madini, nato a Genova il 14.09.1964, in qualità di Presidente della stessa

e di seguito denominato "Proponente",

Premesso:

- che l'articolo 118, comma 4, della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- che il Comune di Genova, in accoglimento di tale principio, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51/2016 ha approvato apposito regolamento che disciplina la collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in

forma condivisa dei beni comuni urbani (“Regolamento sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione”);

- che il Comune di Genova ha individuato, con determinazione dirigenziale n. 2017/100/2 del 26/01/2017 l’Unità Operativa Ufficio Partecipazione e Dialogo con i cittadini della Direzione Gabinetto del Sindaco quale struttura che svolge attività di coordinamento, mediazione, supporto e monitoraggio a favore di cittadini, Municipi e Direzioni nel corso della stesura dei patti di collaborazione come frutto di un lavoro di dialogo e confronto;

- che il Comune di Genova ha approvato, con Delibera di Giunta Comunale n. 270 del 24/11/2016, lo schema-tipo di patto evidenziando che il contenuto di ciascun patto va adeguato al grado di complessità degli interventi previsti e alla durata concordati in fase di progettazione, regolandosi in base alle specifiche necessità;

- che il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi o loro formazioni sociali concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni;

- che il patto di collaborazione stabilisce un rapporto di reciproca fiducia e presuppone che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale;

Considerato che:

- in data 16.06.2017 è stato sottoscritto un Accordo di Collaborazione tra il Municipio Levante e la cooperativa sociale “La Comunità” avente ad oggetto le modalità organizzative e di gestione del service audio/luci di proprietà del Municipio e la realizzazione di un progetto educativo-formativo per i ragazzi seguiti dal Centro di Aggregazione Link del Centro Servizi per le Famiglie del Levante;

- nell’ambito di tale Accordo il Municipio Levante ha messo a disposizione del Centro di Aggregazione l’attrezzatura di proprietà, ricevendo in cambio la sua collaborazione nell’ambito dell’organizzazione di manifestazioni ed eventi ed il conferimento di un’opportunità di formazione all’utilizzo delle attrezzature ad adolescenti e giovani del territorio;

- il progetto educativo - formativo ha interessato circa una decina di ragazzi, offrendo loro una concreta opportunità di inserimento sul mercato attivo del lavoro;

- è tutt’ora vivo l’interesse del Municipio Levante di offrire alla comunità civile e, in particolare, alle persone e alle famiglie in situazioni di difficoltà e di bisogno, opportunità di crescita personale e culturale anche attraverso la promozione di iniziative sul territorio che coinvolgano soprattutto la popolazione giovanile;

- l’utilizzo delle risorse del Municipio per lo sviluppo delle politiche giovanili del territorio, a tutela in particolare di quelli meno fortunati, rappresenta una importante funzione aggregativa e didattica capace di trasformare le attività formative in occasioni di crescita umana e professionale a beneficio dell’intera collettività;

- ai sensi del Regolamento sulla “Collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani”, possono essere oggetto di patto di collaborazione ordinari anche attività che qualificano la convivenza civile e promuovono offerta culturale attraverso animazione territoriale, aggregazione sociale, comunicazione, attività educative, artistiche, formative sportive e simili;

- che l’esame dei risultati fin qui ottenuti e l’esperienza maturata attraverso lo strumento dell’Accordo di collaborazione ha determinato l’opzione di approfondire gli aspetti di carattere gestionale e operativo dell’esperienza per sistematizzare le competenze e le modalità di intervento;

Preso atto che:

- in data 07.10.2020 si è svolto un incontro presso gli uffici municipali alla presenza del Direttore e della Giunta Municipale nel corso del quale sono stati affrontati i problemi e le situazioni riferite all'esperienza fin qui maturata;
- nel corso di tale incontro è stata rappresentata da parte della Cooperativa Sociale "La Comunità" l'avvenuta conclusione del percorso formativo del primo gruppo di giovani ed è stato inoltre evidenziato lo stato di conservazione delle attrezzature che risultano parzialmente danneggiate, deteriorate dall'uso o mancanti di alcune parti e che pertanto, al fine del loro corretto utilizzo, occorrerà il reintegro delle componenti ammalorate, guaste e degradate;
- nella stessa occasione la Cooperativa ha chiesto di procedere ad una revisione dell'Accordo attraverso la stipula di un nuovo Patto di collaborazione che ne riprenda i contenuti, prevedendo tra l'altro il reintegro degli elementi sopra descritti da parte del Municipio per consentire la messa a disposizione dell'attrezzatura di sua proprietà nella sua interezza per la realizzazione di un nuovo percorso formativo per una nuova generazione di ragazzi e ad Associazioni od altri soggetti territoriali che ne facciano richiesta al Municipio;

Atteso che:

- attraverso l'istituto dei Patti di Collaborazione e delle conseguenti relazioni tra il Municipio ed il Proponente si concretizza un rapporto di fiducia fondato sulle reciproche prestazioni;
- il Municipio Levante ed il Proponente si impegnano ad operare in spirito di leale collaborazione e per la migliore realizzazione delle attività, conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza, ispirando le proprie relazioni ai seguenti valori e principi generali: fiducia reciproca, pubblicità e trasparenza, responsabilità, inclusività e apertura, promozione dei diritti, pari opportunità e contrasto delle discriminazioni, sostenibilità, proporzionalità, adeguatezza e differenziazione, informalità, autonomia civica, policentrismo e prossimità.

Il Municipio Levante, previo accertamento del rispetto della disciplina applicabile al caso di specie, ha ritenuto la proposta meritevole di sottoscrizione del Patto di Collaborazione;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DEL PATTO DI COLLABORAZIONE ORDINARIO

Il presente patto di collaborazione disciplina, ai sensi del vigente Regolamento in materia, una proposta di tipo ordinario ai sensi degli artt. 7 e 8 del Regolamento medesimo.

L'oggetto della proposta di collaborazione è la realizzazione di un progetto formativo rivolto a giovani del territorio relativo all'utilizzo delle attrezzature audio/luci (c.d. Service) di proprietà del Municipio Levante.

ART. 2 - OBIETTIVI E AZIONI

Il presente patto di collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune ed il Proponente per la realizzazione di un progetto formativo rivolto ai giovani del

territorio relativo all'utilizzo delle attrezzature audio/luci (c.d. Service) di proprietà del Municipio Levante.

Nella specie le prestazioni del proponente si estrinsecano nella realizzazione di un progetto educativo/formativo destinato ai giovani del territorio, nella manutenzione e nell'adeguata conservazione in sicurezza delle attrezzature di proprietà del Municipio Levante e nella gestione dell'utilizzo del Service per lo svolgimento di manifestazioni nell'ambito del territorio del Municipio Levante.

Lo svolgimento delle attività oggetto del presente patto di collaborazione non potrà determinare ulteriori esborsi a carico del Municipio.

ART. 3 - MODALITÀ DI COLLABORAZIONE

Le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri uffici interni od enti esterni alla Civica Amministrazione, perseguendo gli obiettivi indicati al punto 2 del presente patto e al rispetto dei principi del suddetto regolamento.

Pertanto:

Il Municipio Levante si impegna a:

- mettere a disposizione le attrezzature audio/luci al Centro di Aggregazione Link quali forme di sostegno per la realizzazione del progetto educativo-formativo rivolto ai giovani del territorio anche nell'ambito delle attività di Educativa Territoriale;

Il Proponente si impegna a:

- effettuare una formazione tecnica specifica anche avvalendosi di professionisti esterni, in favore di un gruppo di giovani individuati sul territorio dal C. A. Link in collaborazione con gli altri settori del Centro Servizi Minori e Famiglie del Levante e l'A.T.S. 51;
- effettuare costante manutenzione e provvedere agli adeguati utilizzo e conservazione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza (D.Lgs 81/2008), delle attrezzature audio/luci presso i locali di via Sagrado 9/11, attivando ogni precauzione nella custodia del bene al fine di prevenire danneggiamenti e furti;
- programmare l'utilizzo delle attrezzature attraverso l'elaborazione di un planning da inviare alla Segreteria Organi Istituzionali con periodicità mensile e a seguito di eventuali aggiornamenti, dando priorità alle manifestazioni del Municipio, per le quali lo stesso si impegna a darne comunicazione almeno 7 giorni prima dell'evento;
- verificare l'integrità ed il buono stato di conservazione dell'attrezzatura dopo ogni utilizzo;

ART. 4 - STRUMENTI DI COORDINAMENTO

Il Municipio Levante ed il Proponente concordano sull'opportunità di dotarsi di strumenti di coordinamento, governo e partecipazione definiti da relazione costante tra le parti.

La gestione del presente Patto di Collaborazione sarà sempre soggetta a fasi di verifica ed eventuale adeguamento al fine di concordare i potenziali adattamenti di cui sia emersa l'opportunità. A richiesta di una delle due parti si potrà svolgere in via semestrale un incontro di coordinamento per l'individuazione di eventuali correttivi da inserire nella gestione delle attrezzature e della formazione

ART. 5 - RESPONSABILITÀ

Le attività previste nell'ambito del presente patto di collaborazione verranno svolte sotto la responsabilità del proponente che si impegna a rispettare eventuali indicazioni e modalità operative che il Municipio riterrà di dare per lo svolgimento delle attività nei termini descritti a diverso titolo nel presente atto.

Eventuali attività di manutenzione ordinaria o straordinaria alle attrezzature, ivi compresi gli interventi di riparazione di danni, dovranno essere realizzate a cura di personale qualificato. Il sottoscrittore del patto di collaborazione assume l'impegno di portare a conoscenza di tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività i contenuti del Patto, di coordinarli, dirigerli e di vigilare per garantire il rispetto di quanto concordato.

ART. 6 - ASSICURAZIONI E GARANZIE

Le parti concordano che tutte le attività previste dal presente Patto dovranno essere coperte da polizza assicurativa di "Responsabilità civile verso terzi" a carico della C.A.

Per i volontari è inoltre operante la Polizza Infortuni stipulata dal Comune di Genova che prevede il limite d'età non superiore a 80 anni per la validità delle garanzie assicurative.

La copertura assicurativa non è operante per i volontari che siano ritenuti direttamente responsabili di danni derivati a cose o persone, se causati da personale imprudenza, negligenza o colpa grave.

ART. 7- TRASPARENZA, MISURAZIONE E VALUTAZIONE

Il Municipio si riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione delle attività oggetto del presente patto tramite incontri di verifica con il proponente.

Il proponente autorizza la pubblicazione del patto sulla piattaforma del Comune di Genova dedicata all'amministrazione condivisa, nel rispetto della disciplina di tutela dei dati personali.

ART. 8 - FORME DI SOSTEGNO

Con particolare riferimento a quanto disposto nel Capo IV - Forme di sostegno - del Regolamento, il Comune, come concordato in fase di co-progettazione, sostiene la realizzazione delle attività condivise attraverso:

- utilizzo dei mezzi di informazione dell'Amministrazione per la promozione e la pubblicazione delle attività;

ART. 9 - CONTROVERSIE

La gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione descritta è da definire in prima istanza amichevolmente. Per altre eventuali controversie si esperisce il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 20 del Regolamento.

ART. 10 - DURATA, SOSPENSIONE E REVOCA

È onere del Proponente dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività od iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente patto. Il Comune, per sopravvenuti motivi di interesse generale, può disporre la revoca del presente patto.

Si riserva inoltre di interrompere il presente patto di collaborazione in caso di inosservanza dei termini e per inadempienze tecnico-operative rilevate e/o segnalate dal Proponente con decisione inappellabile, opportunamente motivata, da comunicarsi ufficialmente anche senza anticipo.


Il presente Patto ha durata di anni due (2); alla scadenza potrà essere rinnovato con atto espresso per la durata definita nell'atto stesso.

ART. 11 - NORMA FINALE

Per quanto non espressamente convenuto vale quanto disposto dal "Regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la gestione e la rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni urbani".

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Genova - Dott.ssa Luisa Gallo, Direttore del Municipio Levante



Per il proponente
Sig. Massimo Madini

